Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Adeguamento al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

INDICE

PRINCIPI GENERALI **1**
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE **1**
ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO **4**
ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA **4**
3.1. Affidamento diretto **4**
3.2. Procedura aperta **5**
3.3. Procedura negoziata **5**
3.4. Formulazione della richiesta di offerta **5**
ART. 4 – ELENCO FORNITORI **6**
ART. 5 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI **7**
5.1. Requisiti di ordine generale: **7**
5.2. Capacità speciale **7**
5.2.A. Per servizi e forniture 7
5.2.B. Per lavori 9
5.3 Note comuni **9**
ART. 6 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO **10**
ART. 7 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO **10**
ART. 8 – VALUTAZIONE ESECUTORI DELLE PRESTAZIONI **10**
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO **11**
ART. 10 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO **11**
ART. 11 – FORNITURE, SERVIZI E LAVORI URGENTI **12**
ART. 12 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE **12**
ART. 13 – PROCEDURE TELEMATICHE **12**
ART. 14 – OPERAZIONI DI GARA **13**
ART. 15 – AVVISO DI AGGIUDICAZIONE **13**
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **13**
ART. 17 – FORMA DEL CONTRATTO **14**
ART. 18 – PUBBLICITA' **14**
ART. 19 – Norme transitorie e finali **14**

PRINCIPI GENERALI

SMAT S.p.A. (di seguito SMAT) è un'impresa pubblica operante nell'ambito dei settori speciali di cui al Libro III, artt. 141 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche denominato, per brevità, "Codice"), adottato con D.lgs. 36/2023; ai sensi dell'art. 50, comma 5, del medesimo Codice, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, come individuate dai Regolamenti UE pro tempore vigenti, SMAT applica la disciplina stabilita nel proprio regolamento.

Eventuali riferimenti a specifiche norme, contenute nel medesimo D.Lgs. 36/2023, di per sé non direttamente applicabili, ai sensi della disciplina di cui al Libro III del Codice, riportati nei documenti relativi all'affidamento di forniture, servizi e lavori, costituiscono un'autoregolamentazione operata per analogia e per specifico richiamo, che non può essere interpretata come una diversa qualificazione dei singoli affidamenti, né come applicazione integrale della disciplina del D.Lgs. 36/2023.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di forniture, servizi e lavori di valore economico inferiore alla soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, avvenga con procedure semplificate nel rispetto dei principi generali di cui alla Parte I, Titolo I, del D.Lgs. 36/2023.

Lo scopo del presente Regolamento è garantire:

a) che il processo di assegnazione dei contratti sotto soglia si svolga in conformità ai predetti principi;
b) l'uniformità del comportamento di SMAT;
c) che la prestazione ottenuta soddisfi le esigenze di SMAT.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti affidati da SMAT, di qualsiasi importo, esclusi dall'applicazione del Codice e agli affidamenti alle società controllate da SMAT, che sono assegnati direttamente.
   In particolare non si applica agli affidamenti diretti alla propria controllata Risorse Idriche S.p.A. e relativi ad attività progettuali, pianificazione e controllo avanzamento lavori, redazione di specifiche tecniche, normalizzazione/standardizzazione di metodi e procedure, elaborazione di studi di fattibilità e studi di impatto ambientale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione ed altre attività consulenziali.
   Non si applica inoltre ai contratti contemplati nei sistemi di qualificazione appositamente istituiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello relativo ai servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, ed a quello relativo ai servizi di natura intellettuale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure finalizzate all'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, diverse da quelle di cui al paragrafo precedente.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche agli acquisti effettuati da SMAT rientranti nei settori ordinari.

4. Le procedure di acquisizione sono effettuate mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro.
5. I lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; l'individuazione degli operatori economici è effettuata tramite elenchi o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di cui al successivo articolo 10. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene le informazioni indicate nel successivo articolo 15.
6. I lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea possono essere affidati tramite procedura negoziata, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui al successivo articolo 10. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene le informazioni indicate nel successivo articolo 15.
7. Il criterio di aggiudicazione utilizzato di norma è quello del prezzo più basso, fatta salva la possibilità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche dell'appalto lo rendano opportuno, secondo la valutazione della Stazione Appaltante.
8. In presenza della pertinente categoria sul portale Fornitori SMAT e di operatori iscritti nell'elenco fornitori di cui all'art. 4, in numero minimo pari a:
   - 1 nell'ipotesi di cui al comma 3
   - 5 nell'ipotesi di cui al comma 4
   - 10 nell'ipotesi di cui al comma 5,

   la selezione avverrà tra gli operatori iscritti.
9. In assenza della pertinente categoria sul portale Fornitori SMAT o di operatori iscritti nell'elenco fornitori nel numero minimo indicato nel comma 8, si procederà ad invito ad operatori selezionati mediante indagine di mercato, nei numeri minimi indicati nel presente documento, se esistenti.

   Le indagini di mercato sono svolte con modalità differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. In particolare:
   - ✓ per affidamenti rientranti nell'ipotesi di cui al comma 5 avverranno tramite la consultazione di siti internet e/o cataloghi elettronici propri o di altre stazioni appaltanti;
   - ✓ per affidamenti rientranti nelle ipotesi di cui al comma 6 le indagini di mercato saranno svolte mediante la pubblicazione di specifici avvisi nella sezione Fornitori del sito SMAT. La durata della pubblicazione sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo stabilito in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

   L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

   Lo svolgimento delle indagini di mercato non comporta impegno al successivo invito alla procedura.

10. I limiti di importo sono da intendersi tutti al netto dell'I.V.A. ed automaticamente adeguati in relazione alle revisioni periodiche delle soglie dei contratti pubblici (art. 14 del D.Lgs. 36/2023); essi sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario che non è consentito suddividere in assenza di ragioni oggettive che lo giustifichino. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità previste all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023.
11. SMAT si riserva la facoltà di utilizzare anche l'Elenco Fornitori MEPA oppure di aderire alle convenzioni Consip o di altre Centrali di Committenza o di acquistare attraverso il MEPA Consip, per ragioni di urgenza e/o qualora opportuno per la specificità del bene/servizio/lavoro da acquisire.
12. Nella Tabella 1 che segue, è riportato il quadro riepilogativo della procedura da utilizzare e del numero minimo di operatori da invitare, ove esistenti, in relazione alla tipologia di approvvigionamento ed ai limiti di importo.

Tabella 1 - Limiti di importo – QUADRO RIASSUNTIVO

Tipologia	**Valore (€)**	**Tipo di procedimento e criterio di affidamento**	**Rif. articoli***
Lavori	inferiore a 150.000	affidamento diretto	3.1
Forniture e servizi	Inferiore a 140.000	affidamento diretto	3.1
Lavori	maggiore o uguale a 150.000 e inferiore a un milione	procedura negoziata con 5 operatori	3.3
Forniture e servizi	maggiore o uguale a 140.000 e inferiore alle soglie comunitarie	procedura negoziata con 5 operatori	3.3
Lavori	maggiore o uguale a un milione e inferiore alla soglia comunitaria	procedura negoziata con 10 operatori	3.3
*gli articoli richiamati integrano la tabella			

13. SMAT, in luogo delle procedure sopra indicate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ha sempre facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere agli affidamenti attraverso procedura aperta con pubblicazione di bando di gara, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.2.

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ogni intervento da realizzare mediante uno o più contratti, SMAT individua un soggetto a cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Progetto (RUP) al quale sono demandati i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del Codice, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza SMAT è tenuta.
2. Ove il Responsabile Unico del Progetto non sia espressamente individuato, tale funzione è in capo al Dirigente responsabile dell'area di riferimento per oggetto.
3. Il Responsabile Unico del Progetto propone le nomine per l'incarico di Direttore dei lavori o di Direttore dell'Esecuzione; in assenza di nomina ricopre direttamente tale incarico.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, SMAT potrà nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile Unico del Progetto.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA

3.1. Affidamento diretto

SMAT procede ad affidamento diretto ad un operatore economico, anche non iscritto nell'Elenco fornitori di cui all'art. 4, su proposta adeguatamente motivata, per acquisti di importo inferiore alle soglie previste al precedente articolo 1, comma 3, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 158 del Codice nei seguenti casi, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora vi siano situazioni tecniche o di mercato, normalmente per acquisti ad alto contenuto tecnologico o di competenza esclusiva, che possono essere soddisfatte solo da un fornitore specifico (es: possesso di specifico know-how, partecipazione/collaborazione con Enti di ricerca esterni, prodotti coperti da brevetto o da licenza di commercializzazione, ricambistica originale, assistenza del produttore);
- ✓ per motivi di urgenza che impongono di approvvigionare le forniture/servizi in tempi ristretti;
- ✓ in caso di commesse complementari a studi, applicazioni, infrastrutture, sistemi, prodotti esistenti, sviluppati con un determinato fornitore qualora il ricorso ad un diverso fornitore comporti diseconomie e/o complicanze funzionali e/o logistiche e/o rischi sulla continuità dei servizi;
- ✓ per acquisti complementari ad altri precedentemente effettuati necessari al perfezionamento di questi ultimi, o non separabili per comprovabili motivazioni tecniche od economiche;
- ✓ per acquisti di opportunità in caso di campagne promozionali o di offerte particolarmente vantaggiose;
- ✓ quando è presente nel mercato un solo soggetto detentore del bene e/o del servizio.

3.2. Procedura aperta

1. La “procedura aperta” è indetta previa pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente (www.smatorino.it) e può essere utilizzata ogni qualvolta le caratteristiche dell’appalto lo rendano necessario.
2. Il relativo avviso contiene almeno le informazioni di cui all’art. 3.4. La durata della pubblicazione sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo non inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di dieci giorni.
3. Nella procedura aperta, SMAT applica, in base ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 previste per gli appalti nei settori speciali (Libro III – DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI), secondo quanto espressamente indicato negli atti di gara.

3.3. Procedura negoziata

1. Per l’affidamento di forniture e servizi e di lavori per i quali è prevista la possibilità di ricorre a procedura negoziata dal precedente articolo 1 in base a criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, viene effettuata una procedura di consultazione degli operatori economici, individuati con le modalità e in numero non inferiore a quanto previsto nell’art. 1, se sussistono in tale numero soggetti idonei; i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’operatore economico affidatario sono indicati nella lettera di invito.
2. Gli operatori economici sono invitati contemporaneamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). La data dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte nonché il contenuto delle medesime è comunque sempre tracciata. Per l'acquisto di beni e servizi la consultazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico. Non è consentito dare informazioni sugli operatori economici invitati in osservanza dell’articolo 35, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023 e delle regole e dei principi esposti nel Codice Etico SMAT.

3.4. Formulazione della richiesta di offerta

1. Di norma le procedure negoziate vengono effettuate con la richiesta di offerta in forma scritta; la richiesta di offerta deve contenere, oltre al riferimento alla gara e all’indirizzo digitale al quale sono resi direttamente disponibili i documenti di gara, la definizione dei seguenti aspetti:
   a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
   b) eventuali opzioni e se possibile il termine previsto per esercitarle,
   c) eventuale applicazione dell’art. 120, comma 9, del Codice (quinto d’obbligo)
   d) le garanzie (eventuali) richieste all’affidatario del contratto;
   e) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
   f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
   g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
   h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
   i) gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
k) l'adozione e la misura delle penali;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
n) i requisiti generali e speciali richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;
o) il nominativo del RUP;
p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di accettare gli obblighi di osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
q) lo schema di contratto e il capitolato tecnico (se disponibili).

ART. 4 – ELENCO FORNITORI

1. Sono istituiti due elenchi degli operatori economici in conformità a quanto definito dal presente Regolamento per l'affidamento di:
   a) forniture e servizi
   b) lavori.

   Tali elenchi sono suddivisi in base alle categorie/prestazioni previste nell'apposita sezione nell'area Fornitori SMAT ed alle seguenti classi di importo:

Elenco A) FORNITURE E SERVIZI	
Classe 1	**Inferiore a euro 40.000,00**
Classe 2	**Fino a euro 100.000,00**
Classe 3	**Fino a euro 200.000,00**
Classe 4	**Fino alle soglie europee**

Elenco B) LAVORI	
Classe 1	**Fino a euro 150.000,00**
Classe 2	**Fino a euro 258.000**
Classe 3	**Fino a euro 516.000**
Classe 4	**Fino a euro 1.000.000,00**
Classe 5	**Fino a euro 2.500.000,00**
Classe 6	**Fino alle soglie europee**

2. Tali elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 5 e sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

3. I nominativi degli operatori economici inseriti negli elenchi sono pubblicati nella apposita sezione dell'area Fornitori sul sito SMAT.

ART. 5 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'Impresa che intende iscriversi nell'Elenco Fornitori SMAT, in una o più categorie, deve risultare in possesso dei requisiti di seguito descritti.

5.1. Requisiti di ordine generale:

5.1.1. gli operatori economici che intendono iscriversi nell'Elenco Fornitori SMAT devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice, parte V, Titolo IV, Capo II;
5.1.2. iscrizione nel Registro Imprese, per attività inerenti la categoria;
5.1.3. accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico e nella Politica Ambientale di SMAT, nonché nei regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla Sicurezza dati, adottati da SMAT, consultabili nell'Area istituzionale della Home Page SMAT e nell'Area fornitori sul sito www.smatorino.it.

5.2. Capacità speciale

Le singole categorie per le quali è possibile l'iscrizione negli elenchi sono indicate nell'apposita sezione dell'area Fornitori SMAT all'indirizzo www.smatorino.it. Gli operatori possono iscriversi alle singole categorie e per le classi di importo in relazione ai requisiti posseduti, con possibilità di variazione in caso di maturazione di requisiti utili all'iscrizione in classi superiori e/o altre categorie, adeguatamente documentati.

5.2.A. Per servizi e forniture

<u>Requisiti di capacità tecnica:</u>

per servizi e forniture:

5.2.A.1. elenco delle principali forniture e servizi nell'ultimo triennio, analoghi alle categorie per le quali viene chiesta l'iscrizione per un importo non inferiore a quello della classe per la quale l'impresa intende iscriversi ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni, idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse eseguite per un importo pari al rapporto tra l'importo della classe per la quale l'impresa intende iscriversi e il periodo di attività. Per comprovare i requisiti dovranno essere forniti i certificati di regolare esecuzione o altra documentazione idonea;

per servizi, inoltre:

5.2.A.2. indicazione dell'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni;

5.2.A.3. descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa;

per forniture, inoltre:

5.2.A.4. dopo la registrazione dell'impresa sul portale Fornitori SMAT, saranno a disposizione degli operatori economici, in apposita area riservata, le Specifiche Tecniche Aziendali (STA). Gli operatori economici per l'iscrizione nelle categorie che prevedono STA dovranno dichiarare la conformità dei prodotti offerti a queste ultime.

Requisiti di capacità economica:

5.2.A.5. dichiarazione relativa al fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore al doppio del valore della classe per la quale l'impresa intende iscriversi ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni, al fatturato conseguito dall'inizio dell'attività per un importo pari al rapporto tra l'importo della classe per la quale l'impresa intende iscriversi e il periodo di attività.

Requisiti di idoneità professionale (categorie a qualificazione obbligatoria)

Le forniture ed i servizi che hanno un'influenza diretta sulla qualità dei servizi erogati da SMAT, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo materiali, strumenti e macchinari a contatto con le acque e reagenti di processo, sono individuati in appositi elenchi e segnalati come categorie a *qualificazione obbligatoria*.

La qualificazione dei fornitori dei laboratori è approvata del Dirigente Responsabile dei laboratori (o suo delegato); i criteri di qualificazione sono definiti in un'apposita procedura.

5.2.A.6. Per l'inserimento degli operatori economici nell'elenco fornitori per le categorie a qualificazione obbligatoria, sono necessari specifici requisiti di idoneità professionale come di seguito indicato:

5.2.A.6.1 certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la vigente norma ISO 9001, rilasciata da organismo accreditato in ambito EA e/o accreditamento in accordo con la vigente norma ISO/IEC 17025; (tale requisito puo essere derogato esclusivamente in caso di assenza di concorrenza o tutela di diritti esclusivi o nel caso in cui l'operatore sprovvisto di certificazione sia stato comunque selezionato all'esito di una procedura aperta);

5.2.A.6.2 qualità di fornitura e servizio garantite da precedenti riscontri positivi e/o accettazione di campionature adeguate e/o qualificate referenze.

5.2.A.7. Inoltre, in tutti i casi in cui la fornitura o lo svolgimento delle attività siano assoggettati a particolari autorizzazioni o abilitazioni, l'iscrizione nella relativa categoria è subordinata al possesso di quella particolare autorizzazione/abilitazione.

Ai fini dell'ammissione negli elenchi, SMAT si riserva in ogni caso di valutare i requisiti del fornitore anche mediante ulteriori verifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaudi, analisi su campionature di prodotti e/o verifiche ispettive.

5.2.B. Per lavori

Requisiti di capacità tecnica ed economica

5.2.B.1. Ai fini dell'affidamento di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro:

5.2.B.1.1. elenco, con i relativi importi, dei principali lavori svolti nell'ultimo quinquennio analoghi alle categorie per le quali viene chiesta l'iscrizione. Qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di cinque anni deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte dall'impresa non inferiore ad € 100.000,00;

5.2.B.1.2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi cinque anni;

5.2.B.1.3. descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa che dovrà essere adeguata all'esecuzione dei lavori nella categoria per la quale viene richiesta l'iscrizione;

5.2.B.1.4. dichiarazione relativa al fatturato globale dell'impresa negli ultimi cinque esercizi ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di cinque anni, al fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;

5.2.B.2. Ai fini dell'affidamento di lavori di importo maggiore a 150.000 euro:

5.2.B.2.1. possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) in categorie e classifiche adeguate a quelle per le quali l'impresa intende iscriversi, come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in copia conforme all'originale.

5.2.B.3. Inoltre, per l'iscrizione nelle categorie riferite a lavori di manutenzione su reti e impianti del Servizio Idrico Integrato (a qualificazione obbligatoria), descrizione del personale, degli automezzi, delle attrezzature e del magazzino di cui il fornitore dispone e che potranno essere messi a disposizione per gli appalti di SMAT. Ai fini dell'ammissione negli elenchi, SMAT si riserva in ogni caso di valutare, anche mediante sopralluoghi, i requisiti del fornitore che dovranno essere coerenti con i requisiti indicati sui pertinenti Capitolati Speciale di Appalto e adeguati ai lavori per i quali viene richiesta l'iscrizione.

5.3 Note comuni

1. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la modulistica predisposta da SMAT.
2. SMAT può verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese, operando controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445 del 2000.
3. Le imprese possono chiedere l'iscrizione a una o più delle categorie previste.
4. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, pena la cancellazione dal medesimo.
5. Sono cause di non ammissione negli elenchi quelle stesse che comportano la cancellazione ai sensi dell'art. 9.
6. In ogni caso, non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori economici qualora:
   6.1 l'istante presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma associata o come componente di consorzi;

6.2 la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all'elenco.

ART. 6 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori SMAT occorre essere registrati sul portale Fornitori SMAT; le istanze di iscrizione all'Elenco devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica e seguendo le istruzioni riportate sul "Manuale per l'iscrizione all'Elenco Fornitori SMAT" .
2. Le istruzioni per la registrazione e la presentazione delle istanze sono reperibili in apposita sezione dell'area Fornitori sul sito SMAT (www.smatorino.it).
3. Nella modulistica sono riportate le dichiarazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 che dovranno essere rese, sottoscritte dall'impresa esclusivamente attraverso firma digitale di un legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 2005.
4. Agli operatori che abbiano presentato istanza SMAT comunica l'iscrizione o, motivandola, la mancata iscrizione.
5. Per le istanze che in sede di istruttoria risulteranno incomplete ovvero imprecise, SMAT inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 15 giorni.
6. La mancata presentazione, nel termine indicato, della documentazione o delle dichiarazioni e/o dei chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione.
7. Le istanze sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione; pertanto l'impresa risulterà iscritta all'Elenco con decorrenza da quest'ultima data.

ART. 7 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'Elenco è effettuata per le classi di importo e per le categorie presenti nel portale fornitori SMAT purché ricomprese nell'attività dell'operatore economico risultante dal Registro Imprese, in relazione ai requisiti posseduti dall'operatore economico.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione, di cui all'art. 5, è effettuato da SMAT, valutate le dichiarazioni rese dall'impresa ed assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
3. L'aggiornamento dell'elenco avviene con cadenza almeno annuale.

ART. 8 – VALUTAZIONE ESECUTORI DELLE PRESTAZIONI

1. SMAT sottopone i soggetti iscritti nell'Elenco Fornitori al monitoraggio e alla valutazione dei risultati relativi alle prestazioni ricevute oltre che dei requisiti posseduti, nonché dell'affidabilità dell'operatore economico.
2. In caso di inadempienze contrattuali o non conformità non sanate successivamente ad apposita intimazione di SMAT, i soggetti iscritti saranno sottoposti all'applicazione di penalità e/o alla sospensione dell'iscrizione all'Elenco Fornitori a seconda della gravità, con invio tramite PEC al fornitore di apposito avviso di applicazione di penalità o sospensione.

ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. È causa di cancellazione dall'Elenco:
   1.1. la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
   1.2. la negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, a seguito delle operazioni di verifica svolte da SMAT o da terzi incaricati da SMAT, in corso d'opera oppure al termine dell'esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia, riguardino difetti, vizi anche occulti, mancata rispondenza:
      - alla normativa tecnica nazionale e/o internazionale,
      - e/o a violazioni di norme in tema di sicurezza sul lavoro,
      - e/o alle pratiche di buona tecnica
      - e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali
      - e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione;
   1.3. l'esistenza di un procedimento di contenzioso nei confronti di SMAT;
   1.4. la mancata risposta da parte dell'impresa a tre inviti consecutivi a partecipare alle procedure negoziate;
   1.5. la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art. 5;
   1.6. la formale richiesta dell'impresa per la sua cancellazione.
2. SMAT comunica l'avvio del procedimento di cancellazione, che si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione; nelle more della conclusione del procedimento l'iscrizione all'Elenco si intende sospesa.
3. La riammissione nell'Elenco potrà avvenire solo con l'espletamento completo della procedura di cui agli artt. 5 e 7 che non potrà essere avviata prima dell'esercizio successivo a quello di avvenuta cancellazione.

ART. 10 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'Elenco Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. 1 e 3, e comunque nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, con ripartizione degli affidamenti per classe (fascia di importo), in base al valore economico,
2. Gli Operatori inseriti nell'Elenco in possesso dei requisiti richiesti in relazione all'oggetto dell'appalto ed all'importo stimato della procedura al netto dell'IVA, saranno invitati alle procedure di affidamento nel numero minimo stabilito nel presente regolamento, ove esistenti, ed eventualmente in numero superiore se ritenuto opportuno in relazione alla particolarità ed all'entità dell'appalto.
3. L'individuazione dei fornitori da invitare è effettuata con applicazione del criterio di rotazione, a tutela dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, trasparenza dei comportamenti, efficienza e efficacia dell'azione aziendale.
   Il criterio di rotazione adottato è basato su inviti per categoria e classe, con accreditamento di inviti virtuali, il quale prevede che gli operatori siano individuati in base ad un ordine inverso rispetto agli inviti accumulati nella categoria prevalente e nella relativa classe del servizio/bene/lavoro da approvvigionare. Il nuovo ammesso viene classificato acquisendo un numero virtuale di inviti pari alla media degli inviti degli altri operatori presenti in elenco. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori economici sono selezionati secondo il numero d'ordine assegnato in Elenco.

ART. 11 – FORNITURE, SERVIZI E LAVORI URGENTI

1. In caso di estrema urgenza, per eventi imprevisti, imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, SMAT potrà affidare direttamente, nella misura strettamente necessaria, ad una impresa l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura.
2. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili a SMAT e verranno motivate insieme alla misura necessaria negli atti di affidamento.

ART. 12 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Con riferimento agli appalti di lavori, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di norma si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in conformità all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.
2. Con riferimento agli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, SMAT si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e/o di applicare il medesimo art. 54 citato del Codice per l'individuazione della soglia di anomalia indicandolo nella richiesta di offerta, qualora la natura e le caratteristiche dell'appalto lo rendano opportuno.
3. In ogni caso, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque:
   - l'esclusione automatica non opera;
   - non si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 54 del Codice.

4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

SMAT in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 13 – PROCEDURE TELEMATICHE

1. Le procedure di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 sono espletate attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale fornitori di SMAT. La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione. La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nei documenti di gara.

ART. 14 – OPERAZIONI DI GARA

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ai soggetti di seguito indicati:

1. nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo:
   le operazioni di gara sono effettuate dal Dirigente del Servizio Acquisti-Appalti-, alla presenza di due testimoni; in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente l'incarico è affidato al Responsabile del Servizio Acquisti- Appalti. Per affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro le operazioni di gara possono essere svolte da uno dei responsabili di Unità Operativa del servizio Acquisti-Appalti, alla presenza di due testimoni.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica sarà demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, nominata dall'Amministratore Delegato SMAT, costituita da un numero dispari di commissari comunque non superiore a cinque. Le commissioni sono, in via ordinaria, costituite da tre commissari, aventi specifiche competenze tecniche, selezionati fra i dipendenti di SMAT e/o di Società del Gruppo SMAT.
3. Nel corso della seduta i soggetti incaricati per l'espletamento delle operazioni di gara applicano le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, verbalizzano e prendono atto dei risultati di gara e rimettono gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
4. Le sedute di gara si svolgono in modalità telematica; la fase di valutazione delle offerte tecniche, qualora prevista, si svolge in seduta riservata: Le relative attività sono verbalizzate.
5. Per procedure di importo inferiore a 100.000 non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute.

ART. 15 – AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione viene pubblicato sul profilo del committente (www.smatorino.it) un avviso di aggiudicazione contenente le seguenti informazioni:
   a) stazione appaltante;
   b) descrizione dell'appalto;
   c) codice CIG;
   d) tipo di procedura;
   e) criterio di aggiudicazione;
   f) soggetti invitati;
   g) soggetti offerenti;
   h) data di aggiudicazione;
   i) aggiudicatario;
   j) importo di aggiudicazione.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'Area istituzionale della Home Page SMAT e nell'area fornitori sono consultabili rispettivamente il Codice Etico SMAT ed i regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla

Sicurezza dati SMAT i cui principi devono essere condivisi ed accettati dai Fornitori della SMAT.

ART. 17 – FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, che può anche consistere in apposito scambio di lettere commerciali con cui SMAT, dopo aver ricevuto l'offerta, conferma la prestazione e ne dispone il relativo ordine. Per affidamenti di importo inferiore ad euro 100.000 il contratto può essere sostituito dall'ordine, firmato per accettazione dall'affidatario.
2. Per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

ART. 18 – PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo di committente (www.smatorino.it). Tutte le procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno visualizzabili nel sito (www.smatorino.it).
2. Accedendo alla sezione dedicata ai fornitori presente al suddetto indirizzo, sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso. Nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta, la visualizzazione sarà riservata ai soli operatori economici invitati.
3. SMAT si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

ART. 19 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023.
A partire dal 1° luglio 2023 dovrà ritenersi annullata la precedente versione del regolamento ed entreranno in vigore le regole del presente documento; saranno validi per un periodo di sei mesi gli elenchi degli operatori economici qualificati in base al precedente regolamento. Entro tale termine, gli operatori economici interessati, a seguito di specifica comunicazione SMAT, dovranno aver fornito, mediante l'apposita procedura informatica (presente nel portale Fornitori SMAT) idonea documentazione conforme al presente documento, per l'inserimento nei nuovi elenchi.